

Roma, 7 dicembre 2012

**Circolare n. 281/2012**

**Oggetto: Dogane – Semplificato l'utilizzo dei depositi IVA - Emendamento al DDL Crescita approvato dal Senato.**

Il Senato in sede di conversione del decreto legge n.179/2012 ha approvato un emendamento che semplifica il ricorso ai depositi Iva.

In particolare, è stato ribadito che la merce si considera introdotta nel deposito Iva anche quando non viene scaricata dall'automezzo e rimane nei locali limitrofi al deposito stesso per essere sottoposta a manipolazioni usuali. La preventiva introduzione della merce in deposito non è necessaria, dovendosi comunque ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia e le condizioni previste dal Codice Civile in materia di contratto di deposito.

Lo stesso emendamento specifica inoltre che quando la merce viene estratta dal deposito per essere immessa in consumo nel territorio nazionale, qualora risultino correttamente poste in essere le relative norme, l'Iva si deve ritenere definitivamente assolta. In sostanza, dunque, in presenza di corrette scritture di magazzino e di corretta emissione di autofattura, le Autorità non possono più contestare il mancato versamento dell'imposta.

La disposizione approvata dal Senato semplificherebbe in maniera significativa il ricorso ai depositi Iva, dopo che gli ultimi interventi normativi in materia erano stati restrittivi (obbligo di prestare una garanzia da parte dei depositanti, vincoli sui soggetti che possono procedere all'estrazione dei beni in deposito). La disposizione inoltre, avendo efficacia retroattiva, potrebbe anche avere riflessi positivi per gli operatori che sono interessati da giudizi in materia di depositi Iva.

Perché la nuova disposizione acquisti efficacia è necessario che venga confermata dalla Camera dei Deputati.

Si fa riserva di aggiornare tempestivamente sull'iter legislativo.

Daniela Dringoli  
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.227/2011  
Allegato uno  
D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

CONVERSIONE DECRETO LEGGE N. 179/2012  
ATTO SENATO 3533

/ 44. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "né obbligo di scarico del mezzo di trasporto" sono aggiunti i seguenti periodi: "L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta".



Approvato il 6 dicembre 2012